

**Tra Codice della Privacy e Firma Elettronica il trattamento dei dati personali su Internet rimane un rebus: prove tecniche sull'acquisizione del consenso telematico**

**Avv. Andrea Lisi. Foro di Lecce. Studio Associato D&L. Vice Presidente Centro Studi & Ricerche SCiNT**

\*\*\*

*Il breve intervento mirerà a mettere in luce le lacune e le incertezze ancora presenti nelle normative dedicate alla privacy e alla firma elettronica proprio in materia di acquisizione del consenso telematico nel trattamento dati personali. Tale attività che costituisce oggi la più comune e preliminare interazione tra fornitore e utente di un qualsiasi servizio della Società dell'Informazione spesso viene svolta ai limiti della legittimità a causa del solito caos normativo in materia di Nuove Tecnologie. Si mirerà pertanto ad evidenziare che, se da una parte le intenzioni del legislatore comunitario e nazionale - ben sottolineate nei vari "considerando" dei provvedimenti adottati - sono quelle di rassicurare imprese e consumatori sull'utilizzo delle nuove tecnologie anche nelle loro attività di natura economica, dall'altra parte c'è ancora molta distanza da colmare tra il "dire e il fare"...*

\*\*\*

A causa del continuo accavallarsi di normative in tema di tutela della “privacy” e di firma elettronica (pesante, leggera, accreditata, digitale e così via...) anche una operazione piuttosto consueta in Internet, quale il semplice trattamento/registrazione elettronica di dati personali, rischia di essere *manifestata illegittimamente*, con rischi di pesanti sanzioni a carico dei gestori di siti web titolari di tali dati...

Internet, come noto, ha sempre imposto il rispetto delle sue regole e delle sue consuetudini spesso avulse da ogni “stringente” sistema di diritto positivo, sia nazionale, sia europeo, sia, infine, internazionale. A causa di ciò i giuristi esperti del settore continuano a doversi confrontare con non poche questioni interpretative oltre che pratiche.

Un tema al quale la dottrina in realtà ha dedicato ben poca attenzione, ma che è certamente destinato a diventare presto di scottante attualità, fa riferimento a quella prassi, molto diffusa tra i titolari dei siti web, di permettere ai propri utenti la registrazione ad un'area riservata e “protetta” del sito fornendo i propri dati personali (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo mail...etc.) attraverso il noto meccanismo del “*point&click*” e ricevendo così (di solito via e-mail) uno o più codici di identificazione personale grazie ai quali fruire successivamente di numerosi servizi online.

Per la compilazione di un *form* elettronico è necessario non solo fornire i propri dati personali (comuni ed eventualmente sensibili) – alcuni richiesti obbligatoriamente altri facoltativamente – ma

occorre anche prestare il consenso espresso e documentato al trattamento dei medesimi dati. Quest'ultimo aspetto rappresenta il punto dolente dell'intera procedura ora descritta e merita di essere meglio approfondito.

La questione dal punto di vista giuridico si pone in questi termini: al momento dell'avvenuta registrazione, il consenso al trattamento dei dati personali è prestato validamente? Oppure gli adempimenti previsti dalla legge sono disattesi?

Il nostro argomentare va correttamente ricondotto nell'alveo delle norme di cui agli artt. 11, 20 e 22 della Legge 675/1996 (ovvero dell'art. 23 del Decreto Legislativo n. 196/2003 che prenderà il posto della legge n. 675 dal primo gennaio 2004) la cui corretta interpretazione fornirà la chiave di lettura per risolvere i nostri dubbi interpretativi.

Perché il consenso possa dirsi validamente prestato occorre che esso sia espresso liberamente, sia riferito ad uno specifico trattamento, sia documentato per iscritto (o manifestato in forma scritta in caso di dati sensibili) e sia informato.

Vedremo, quindi, se nel caso della registrazione da parte di un utente ad un'area riservata di un sito sono integrati tutti i menzionati requisiti previsti dalla legge.

*(Dicembre 2003 – Riproduzione riservata)*